

COMUNE DI JONADI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DECRETO

n. 6

data 03/04/2024

OGGETTO:

NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL COMUNE DI JONADI

IL SINDACO

Vista la deliberazione n. 8 del 19.03.2024 con la quale il Consiglio Comunale ha istituito stabilmente la figura del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Jonadi, approvandone il relativo Regolamento;

Rilevato che spetta al Sindaco la nomina del Garante ai sensi dell'art. 2, co. 1 del citato regolamento scegliendolo fra persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo dei diritti umani ovvero nelle attività sociali, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali;

Considerato che Il Sindaco, per la nomina del Garante, deve rispettare la disciplina comunale prevista dagli Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Considerato che Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e sicurezza pubblica. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Visti i requisiti generali e specifici e le funzioni da svolgere come indicate nel regolamento e di seguito riportate: *"Il Garante, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori della comunità carceraria e/o con le loro organizzazioni rappresentative (direttori degli istituti penitenziari; educatori; psicologi o criminologi; assistenti sociali; medici penitenziari; membri dell'equipe multidisciplinare del Ser.T., siano essi assistenti sociali, psicologi o medici; membri dell'equipe del Servizio Alcolologico, siano essi educatori o assistenti sociali; insegnanti e operatori della formazione professionale; cappellani e altri ministri di culto; volontari; agenti di Polizia Penitenziaria; avvocati difensori), informa la sua attività ai principi di trattamento codificati nella legge sull'ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all'umanità, al rispetto della dignità della persona, all'assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, a modelli che favoriscano l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione ed al fine del reinserimento sociale, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati, fermo restando:*

- *che ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali ed è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno;*
- *che negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà;*
- *che non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari;*
- *che il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva;*
- *che i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla legge sull'ordinamento penitenziario anche se si trovano in stato di interdizione legale.*

Rilevato che il Garante resta in carica per tre anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Rilevato che per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante non percepisce indennità. Nello svolgimento dei suoi compiti può essere tuttavia assistito dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale.

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. di nominare quale Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Jonadi il Dott. Salvatore Pasquale Valente, nato a Vibo Valentia il 22.11.1966;
2. di stabilire che l'incarico è valido per tre anni;
3. di stabilire che l'incarico è a titolo volontario e senza indennità alcuna salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dal Segretario Generale, sostenute e documentate, strettamente connesse all'attività svolta.

DISPONE

La notifica del presente decreto al soggetto incaricato per l'accettazione nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"



Il Sindaco

Fabio Signoretta